

**STUDIO CASELLATO ( AVVOCATI PENALISTI**  
PIAZZA FARNESE 101 ROMA

avv. prof. Mario Casellato  
avv. Marco Beccia  
avv. Andrea Bertolini  
avv. Maria Costanza Mariani  
avv. Francesca Butti  
avv. Alessia Liistro  
avv. Giulia Lavorano  
avv. Martina Felicori  
avv. Giacomo Gaudenzi  
dott.ssa Flavia Perna

**ECC.MA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA**

**ATTO DI APPELLO ex art 576 cpp**

**agli effetti civili**

Io sottoscritto avv. Alessia Liistro, del Foro di Roma, con studio in Roma, piazza Farnese 101, difensore e procuratore speciale - come da procura speciale allegata e parte integrante del presente atto – del Dott. Jorge Guillermo Ithurburu, nato a Las Heras (Argentina) il 5 agosto 1959, domiciliato in Roma, P.zza Vittorio Emanuele II n. 43, che agisce in qualità di procuratore speciale (in base a procura speciale, allegata al presente atto) del sig. Néstor Julio GOMEZ ROSANO, nato a Durazno (Uruguay) il 16 giugno 1945, e residente in a 69008 Lione (Francia), rue Croix Barret, 92, parte civile costituita nel proc. pen. n. 2/2015 rg Corte di Assise, quale fratello di Célida Elida GOMEZ ROSANO, cittadina uruguayana, nata a Durazno (Uruguay) il 16.02.1947, sequestrata a Buenos Aires, Argentina il 3 gennaio 1978 e successivamente uccisa, propongo formale atto di appello agli effetti civili, avverso la sentenza della III Corte di Assise di Roma n. 1/2017 emessa in data 17.01.2017 nel proc. pen. n. 2/2015 rg Corte di Assise, con riferimento al seguente capo d'imputazione per il quale l'imputato Jorge Nestor Troccoli è stato assolto ai sensi dell'art. 530 II comma cpp.

## L'IMPUTAZIONE

*"Capo D1) casi Garcia de Dossetti, Dossetti, D'Elia, Casco de D'Elia, Borelli e Gambaro Jorge Nestor Troccoli Fernandez,*

*"D 1) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 630, 575, 576, 1 comma, nn. 1 e 4, 577, 1 comma, nn. 2, 3 e 4, e 61 nn. 1, 2, 4 e 9 c.p. per aver compiuto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con Jorge Rafael VIDELA, Emilio Eduardo MASSERA, Rodolfo Anibal CAMPOS, Miguel Osvaldo ETCHECOLATZ, Jorge Antonio BERGÉS, Manuel MORENO, Juan Àngel LUJÀN, Walter RAVENNA, Alejandro ROVIRA, Raul J. BENDAHAN RABBIONE, Francisco SANGURGO BRAVO; LACERBAU AGUIRREGARAY, Ricardo CHÀVEZ DOMINGUEZ. per cui si procede separatamente e con altre persone rimaste sconosciute - tra le quali anche taluni responsabili materiali dei sequestri e delle uccisioni - ed altre decedute (Orlando Ramon AGOSTI, Carlos Guillermo SUAREZ MASON, Ovidio Pablo RICCHERI PEDEZERI, Valentin Milton PRETTI, Hugo LINARES BRUM, Dante PALADINO Julio César RAPELA, Aparicio MÉNDEZ MANFREDINI, Julio César VADORA, Hugo Leon MARQUEZ SCHNITZSPAHN, Jorge Enrique JAUNSOLO SOTO), atti diretti a porre in pericolo al fine di uccidere, l'incolumità di un numero indeterminato di persone, anche per il solo fatto di essere sospettate di essere oppositori politici della giunta militare argentina e/o uruguayana, quali militanti nel GAU (Grupos de Accion Unificadora), nel PCR (Partido Comunista Revolucionario) nel UJC (Union de Juventudes Comunistas), o nel MLN -T (Movimiento de Liberacion Nacional Tupamaros) o di avere con gli stessi militanti meri rapporti di parentela, amicizia, affetto frequentazione o simpatia; atti consistiti nell'aver arrestato, senza alcun provvedimento dell'Autorità legittima, un numero indeterminato di persone per i loro presunti rapporti con la citata organizzazione e nell'averle sottoposte a detenzione illegale e tortura, al fine di estorcere loro indicazioni sull'Identità di altri partecipanti alla citata organizzazione, sui nomi di*

battaglia, sulla localizzazione e sulla partecipazione degli stessi a presunte azioni sovversive; e nell'aver concorso all'uccisione di molte di esse e precisamente, tra le altre:

- a) omissis
- b) dei cittadini Uruguayani (...), Cécica Élica GOMEZ ROSANO, per la cui morte si procede ai sensi dell'art.11, co.1, della Convenzione per l'estradizione dei delinquenti sottoscritta tra l'Italia e l'Uruguay, a Roma, il 14 aprile 1879 (Ordine di esecuzione con R.D. 14 agosto 1881, n.391 in Gazz. Uff. 27 settembre 1881, n.225; entrata in vigore in data 17 aprile 1881), come da Rogatoria Prot. 01/09 (Note 7/09 ed 8/09 della Repubblica Orientale dell'Uruguay del 13.01.2009).

Atti ed azioni qui di seguito descritti:

- omissis;
- per aver sequestrato, tra il 21 dicembre 1977 e il 3 gennaio 1978, 26 uruguayani in maggioranza militanti dei GAU, tutti desaparecidos, tra i quali (...) Cécica Élica GOMEZ ROSANO, (...)

più in particolare:

- omissis
- per avere, il 3 gennaio 1978, sequestrato e sottoposto a tortura Cécica Élica GOMEZ ROSANO, che veniva successivamente reclusa nel centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Banfield; poi trasferita in località imprecisata per ucciderla ed occultarne il cadavere;

- omissis

Ai correi si addebitano i ruoli e le responsabilità qui di seguito descritti:

Jorge Rafael VIDELA, quale presidente della Repubblica argentina, comandante in capo dell'esercito e membro della giunta militare; Emilio Eduardo MASSERA, quale comandante in capo della Marina e membro della giunta militare, in concorso con

## STUDIO CASELLATO ( AVVOCATI PENALISTI

*Orlando Ramon AGOSTI (deceduto), quale comandante in capo dell'Aeronautica militare e membro della giunta militare, per aver deciso, autorizzato e diretto la repressione degli oppositori politici della giunta militare, attraverso il loro sequestro illegittimo, la loro tortura, la loro uccisione e l'occultamento dei loro cadaveri, e tra essi dei cittadini italiani Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA, Julio César D'ELIA PALLARES, Raul Edgardo BORELLI CATTANEO e Radi GAMBARO NUNEZ;*

*Carlos Guillermo SUAREZ MASON (deceduto), quale comandante del 1 Corpo dell'esercito argentino e conseguentemente della Zona 1, in cui si trovavano i centri clandestini di detenzione Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes e Centro Operaciones Tacticas 1 Martinez;*

*Rodolfo Anibal CAMPOS, quale vice capo della Polizia della provincia di Buenos Aires; Miguel, Osvaldo ETCHECOLATZ, quale capo della Direzione generale investigativa - con autorità sui centri clandestini di detenzione della Polizia provinciale, in concorso con Ovidio Pablo RICCHEL PEDEZERI (deceduto), quale capo della Polizia della provincia di Buenos Aires, con Valentin Milton PRETTI (deceduto) (alias Saracho o El Zorro), quale commissario nella Polizia della provincia di Buenos Aires, responsabile del Centro operazioni tattiche 1 di Martinez (COT 1 Martinez) e del centro di detenzione clandestino noto come Pozo de Quilmes;*

*Jorge Antonio BERGÉS, quale medico in servizio presso la Direzione generale investigativa della polizia provinciale di Buenos Aires, operante presso i centri di detenzione clandestina gestiti da tale corpo di polizia, assistendo ai parti delle detenute e presenziando alle torture, al fine di evitar la morte accidentale sotto tortura dei detenuti e per aver firmato il falso certificato di nascita del figlio di Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA e Julio César D'ELIA PALLARES;*

*Manuel MORENO, quale sottoufficiale a capo di uno dei turni di guardia ai centro clandestino, detenzione noto come Pozo de Banfield; Juan Angel LUJAN (alias Virgencita), quale carceriere nel Centro di Pozo di Banfield.*

*Walter RAVENNA, quale ministro della difesa uruguayana; Alejandro ROVIRA, quale ministro delle relazioni estere uruguayane; Raul J. BENDAHAN RABBIONE, quale comandante in capo della Forza Aerea; Francisco SANGURGO BRAVO, quale capo dello Stato maggiore congiunto e come tale segretario del COSENA, dal marzo 1976 al marzo 1978; in concorso con Hugo LINARES BRUM (deceduto) quale ministro dell'interno uruguayano, con Hugo León MÀRQUEZ SCHNITZSPAHN (deceduto) quale comandante in capo della Marina uruguayana, con Dante PALADINI (deceduto) quale comandante in capo della Forza aerea, con Julio César RAPELA (deceduto), quale capo dello Stato maggiore congiunto, e come tale segretario del COSENA dal marzo 1978 al marzo 1980, con Aparicio MÉNDEZ MANFREDINI (deceduto), quale Presidente della Repubblica dell'Uruguay e con Julio César VADORA (deceduto), quale comandante in capo dell'esercito uruguayano; tutti quali membri del COSENA, che ha deliberato, autorizzato e diretto la repressione politica dei militanti del movimento politico GAU (Grupos de Accion Unificadora) d'intesa con le autorità politiche, militari, di Polizia e di sicurezza argentine, deliberando la loro eliminazione fisica e l'occultamento dei loro cadaveri.*

*Jorge Néstor TROCCOLI FERNÁNDEZ, appartenente, tra il 1974 ed il dicembre 1977 al FUS.NA (Fucilieri Navali); prima Ufficiale di Coordinamento dell'Ocoa; poi dalla metà del 1976 al Comando del Servizio di Intelligence dei Fucilieri Navali, organismo molto attivo nella repressione contro sindacati e gruppi politici opposti alla Dittatura ed in tale qualità si recava periodicamente in Argentina, presso la ESMA, con l'incarico di coordinare l'attività repressiva; nel 1978 e 1979 in servizio in Argentina, dove operò con l'Intelligence Navale Argentina; Juan Carlos LACERBAU AGUIRREGARAY (pseudonimi: Sebastián o "el francés"), quale comandante dello S2*

*nel periodo in cui TROCCOLI prestava servizio in Argentina; Ricardo CHAVEZ DOMINGUEZ, quale capo delle operazioni speciali dei FUSNA; in concorso con Jorge Enrique JAUNSOLO SOTO (deceduto), quale comandante FUSNA”.*

### MOTIVI

I CAPO O PUNTO DELLA DECISIONE: assoluzione di Jorge Nestor Troccoli ex art 530

Il comma cpp

RICHIESTE: affermazione della penale responsabilità dell'imputato Troccoli ai soli effetti civili

La Corte ha riconosciuto, alle pagg. 10, 11 e 12 della sentenza, l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere, il Plan Condor, avente quale scopo primario *“l'annientamento con qualsiasi mezzo, e quindi, anche con l'eliminazione fisica, degli oppositori politici”*. In ragione di tale premessa ha riconosciuto *“la piena partecipazione morale e materiale dei vertici a ciascun omicidio”*.

Se tale conclusione è certamente condivisibile, non lo è quella di segno opposto relativa agli esecutori materiali e ai *“quadri intermedi”* per i quali invece andrebbe raggiunta, secondo la Corte di Assise, la prova specifica della partecipazione al singolo omicidio che non coinciderebbe, pertanto, con la partecipazione alla fase prodromica cioè quella del sequestro e delle torture inflitte.

Si legge, a pag. 12 della sentenza: *“E invero l'istruttoria svolta difficilmente ha consentito di identificare gli esecutori materiali degli omicidi di cui ci si occupa, ma ha permesso solo in alcuni casi di identificare nei quadri intermedi gli autori del sequestro o i carcerieri che hanno gestito il sequestro. Senonché l'individuazione di quelli tra loro*

*che hanno dato l'ulteriore contributo causale necessario per addebitare la perpetrazione degli omicidi di cui tutti sono imputati, (un "quid pluris" oltre alla cattura e detenzione illegittima e clandestina delle vittime), è sostanzialmente fallita".* In realtà proprio la ricostruzione operata dalla Corte in ordine al plan Condor esclude la stessa necessità di un *quid pluris* al fine di pervenire all'affermazione di responsabilità anche per gli esecutori dell'attività prodromica all'omicidio (sequestro, detenzione illegittima, l'aver agito con crudeltà e sevizie). E' stata infatti la stessa Corte a parlare di annientamento con qualsiasi mezzo, e quindi, anche con l'eliminazione fisica, degli oppositori politici.

Fatte queste premesse risulta pertanto destituita di ogni fondamento per non dire paradossale e totalmente al di fuori del reale contesto storico oggettivamente ricostruito l'affermazione della Corte per cui *"che gli autori degli arresti-carcerieri-torturatori potessero immaginare che alcuni dei loro prigionieri fossero destinati alla morte è ipotizzabile ma non certo".*

Ciò significa che, sempre secondo la Corte, un soggetto che sequestra con violenza una persona, la detiene illegittimamente in condizioni disumane, la tortura con particolare crudeltà (tutte circostanze ampiamente ritenute comprovate dalla stessa Corte), nell'ambito di un piano elaborato per cancellare fisicamente l'opposizione politica, debba ritenersi estraneo, salvo prova contraria (quale?) alla volontà omicidiaria, qualora l'omicidio si realizzi.

Ma vi è di più, la Corte arriva addirittura ad affermare che soggetti dalle così spiccate tendenze criminali possano essere estranei anche solo all'accettazione del rischio della morte dei soggetti da loro sevizati e, quindi, ad escludere l'eventuale attribuzione a titolo di dolo eventuale che, a suo dire, sarebbe incompatibile con la

riconosciuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione in capo ai vertici politici e militari pianificatori delle uccisioni di massa:

*"(...) per tutti i militari uruguaiani indicati nel medesimo capo B1/B2 può solo affermarsi che, ciascuno per il proprio ruolo e le rispettive funzioni, ha partecipato soltanto ad una frazione dell'operazione: ovvero all'individuazione, al sequestro, alla detenzione illecita, agli interrogatori, alle torture degli ostaggi, ma non alla loro uccisione. Con riferimento infatti all'uccisione e all'eliminazione dei cadaveri, non si è raggiunta alcuna certezza soggettiva. D'altro canto, dal punto di vista degli effetti pratici, (...), le suesposte conclusioni non muterebbero neppure nell'ipotesi in cui si volessero ritenere le condotte omicidiarie ascrivibili a costoro sotto forma di dolo eventuale (il che, per tutto quanto argomentato in ordine alla genesi dei delitti contestati, ovvero il plan Condor, è da escludersi) consistente nella previsione e nella conseguente accettazione del rischio della morte delle persone, da loro tenute sequestrate e sottoposte a tortura. Infatti, il dolo eventuale (a prescindere dal fatto che sarebbe del tutto ipotetico ritenere, ad esempio, gli ostaggi rimasti vittime delle torture) è inconciliabile con l'aggravante della premeditazione che consiste in una intensa volizione del risultato della condotta, in quanto il dolo eventuale comporta una situazione psicologica 'debole', caratterizzata dalla semplice accettazione da parte dell'agente, del rischio del prodursi dell'evento: in tal caso infatti, e per questi imputati, gli omicidi sarebbero prescritti". (...) (pag. 45 della sentenza).*

Ed ancora:

*"Ma come si è già detto, se pure è verosimile che qualche ostaggio possa essere deceduto a seguito delle torture inflittele, (nel qual caso non sarebbe ravvisabile l'aggravante della premeditazione con la conseguente estinzione per prescrizione anche dei rispettivi delitti di omicidio) (...)" (pag. 83 sent).*

In primo luogo, la Corte ritiene erroneamente che nel caso di omicidio supportato dall'elemento soggettivo del dolo eventuale la fattispecie risulterebbe prescritta.

Tale affermazione risulta erronea poiché non considera l'ulteriore contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 4 cp, compatibile con il dolo eventuale; ex pluribus, "(...)  
*In breve, conclusivamente, è la stessa norma che configura l'aggravante come una circostanza soggettiva a colpevolezza dolosa.*

*Tale colpevolezza circostanziale può ben manifestarsi nella forma del dolo eventuale: l'agente è consapevole che vi è concreta, significativa possibilità che dalla propria condotta derivi un pregiudizio eccedente e tuttavia si risolve ad agire accettando tale eventualità ... Infine, l'aggravante può concretizzarsi anche nel caso in cui il dolo d'evento sia eventuale: si tiene una condotta virulenta accettando la possibilità che da essa discenda l'evento lesivo". (Cass. Pen Sez Un 29.09.2016 n. 40516).*

Questa erronea impostazione (e motivazione) della Corte trova applicazione con riferimento al caso del sequestro e dell'omicidio di Celica Gomez Rosano alle pagg.76 e ss. della sentenza.

Giova ripercorrere gli elementi in punto di fatto che sono indicativi, in termini di certezza della responsabilità del Troccoli e del ruolo gerarchico preminente dallo stesso rivestito nella materiale esecuzione del plan Condor.

La scomparsa di Celica Gomez, cittadina uruguayana, avviene in data 03.01.1978 in Argentina, nell'ambito di quella ondata repressiva nel periodo risalente alla fine del '77, sino ai primi giorni del '78, volta, come emerso con ogni evidenza nel corso dell'istruttoria dibattimentale, all'eliminazione di tutte le persone anche solo sospettate di essere oppositori politici della giunta militare argentina e/o uruguayana, quali i militanti nel GAU (Grupos de Accion Unificadora), nel PCR (Partido Comunista Revolucionario) nel UJC (Union de Juventudes Comunistas), o nel MLN -T (Movimiento

## STUDIO CASELLATO ( AVVOCATI PENALISTI

de Liberacion Nacional Tupamaros) o di avere con i militanti anche solo meri rapporti di parentela, amicizia, o frequentazione.

L'istruttoria dibattimentale in relazione al capo di imputazione D 1) ha ricostruito ampiamente le vicende del sequestro, delle torture e della scomparsa di Celica Gomez.

### TESTIMONIANZE E DOCUMENTI

1. NESTOR JULIO GOMEZ ROSANO, fratello di Celica Gomez, è stato sentito all'udienza del 21.10.15 ed ha riferito che venne a sapere dell'arresto di sua sorella nel febbraio del 1978 quando si trovava già in Francia a causa della propria militanza politica nel PCR Partito comunista rivoluzionario.

*"Nel giugno del 1977 le Nazioni Unite hanno deciso di trasferirci in Francia. Decisero di metterci in condizione di sicurezza, di protezione a me e a tutta la mia famiglia, cioè io, la mia moglie e le mie due figlie".* Ha riferito che Celica Gomez si era trasferita a Buenos Aires per timore di possibili ritorsioni a causa della sua partecipazione al funerale di un militante, alcuni anni prima del suo sequestro, ma che non aveva un'attività politica definita o specifica in un gruppo.

Nestor Gomez riferisce dei frequenti sequestri di militanti uruguaiani in Argentina a Buenos Aires nel 1976 e del fatto che Celica Gomez aveva comunque molte conoscenze tra i militanti.

*"Vorrei dire, vorrei specificare che Selica non fece mai parte... non si aggiunse mai al PCR, non ebbe nemmeno una partecipazione di tipo organico, la sua attività più che altro era principalmente ricevere le nostre lettere dall'Europa che noi le mandavamo e consegnarle a un compagno che stava dirigendo a Buenos Aires le attività, questo compagno si chiamava Carlos Capessudo Perez. Il 30 dicembre del 1977 Carlos Capessudo viene arrestato, sequestrato con altre due -tre persone*

oltre a lui, penso fossero state tre. In quei giorni di dicembre mia madre era andata... era venuta dall'Uruguay, si era recata a Buenos Aires per passare le feste con mia sorella. Tre giorni dopo, il 03 gennaio del 1978, alle 17:30 mentre Selica stava uscendo dall'agenzia Télam in cui lavorava, con altre tre compagne, in quel momento viene chiamata... la sua attenzione viene chiamata, viene interpellata da una macchina che si trovava per strada che si è fermata... quest'auto si è fermata di fronte a lei e all'interno di quest'auto che viaggiava senza targa c'erano tre uomini. La macchina era una Ford tipo Falcon che era una macchina conosciuta per le operazioni delle forze armate, tanto uruguaiane che argentine, erano agenti senza uniforme. La chiamarono per nome, per nome personale proprio e quando lei si avvicina a questa macchina la fanno salire violentemente sopra la macchina, la buttano sopra e partono senza una destinazione conosciuta" (cfr.pag.37-38 trascrizioni verbale udienza 21 ottobre 2015).

Dopo il sequestro la famiglia non ebbe più notizie di Celica Gomez e tutte le azioni intraprese, quindi, il "ricorso di habeas corpus a Buenos Aires in Argentina, fece anche una denuncia di desaparecido, di scomparsa a Montevideo e così anche fece mio fratello Nelson che vive in Uruguay (...) denuncia all'alto Commissariato delle Nazioni Unite, al congresso mondiale delle chiese riunite, all'associazione internazionale dei giornalisti, dell'Ordine dei giornalisti e anche alla OEA, ovvero sia l'organizzazione degli stati americani", non ebbero alcun esito.

Utile ai fini della ricostruzione dei fatti è la circostanza riferita dal teste, che sarà poi confermata dal teste Angel Gallero, è che alla fine di gennaio 1978 Celica Gomez fu reclusa e torturata presso il centro di detenzione La Tablada in Uruguay. "Gallero è passato dalla Tablada, è stato lì detenuto ed è stato anche lì torturato ed era... per un momento fu trattenuto come detenuto in una cella che era vicina

*a quella in cui stava mia sorella Selica". (cfr. pag.41 trascrizioni verbale udienza 21 ottobre 2015)*

2. ANGEL GALLERO, sentito all'udienza del 21.10.15, è un teste particolarmente importante ai fini della ricostruzione del sequestro e delle torture subite da Celica Gomez. Egli conferma quanto già emerso dall'esame di altri testi in merito al trasferimento dall'Argentina a l'Uruguay di Celica Gomez e al ruolo della Marina uruguaiana nell'operazione repressiva *de quo*.

Arrestato a Montevideo il 17 gennaio del 1978 in quanto rappresentante del PCR  
*"Il nostro arresto, il nostro sequestro è tutto un procedimento, una procedura che inizia dall'arresto di un capo montoneros in Uruguay a Colonia, chiamato De Gregorio. La repressione non era stata fatta soltanto a Buenos Aires, non solamente contro il PCR, ma anche contro altre organizzazioni, iniziò a dicembre a Buenos Aires, continuò a Mercedes e continuò con il nostro arresto a Montevideo"*(cfr. pag. 50 trascrizioni verbale udienza 21 ottobre 2015).

Il teste ha riferito di essere stato arrestato da personale della Marina uruguaiana.  
*"Voglio sottolineare che le persone, il personale che mi arrestò apparteneva... facevano parte della Marina".*

P.M. - Lei come ha potuto capirlo questo?

INTERPRETE - *"C'era tutta una procedura all'interno dei centri clandestini di detenzione. In questa organizzazione, in questa procedura c'erano anche... io potevo riconoscere le uniformi di queste persone, poi successivamente, quando sono uscito ho potuto riconoscerle attraverso delle foto che ho visto". (cfr. pag. 51 trascrizioni verbale udienza 21 ottobre 2015).*

Dopo circa dieci giorni di torture Angel Gallero è stato trasferito al centro di detenzione La Tablada.

*"Ci abbiamo messo più o meno mezz'ora, la prima cosa che sento è questo odore di campagna che io sento, ci fanno entrare in una sorta di garage, ci fanno scendere tutti e tre e un presumibile infermiere che in quel momento conosco da soprannome che si chiamava El Galgo e che poi scopro che il suo compagno era Mayada, ci fanno spogliare completamente, ci fanno passare a una zona chiusa, a un recinto, ci fanno mettere a sedere su delle sedute di acciaio e ci mettono un cartellino al collo con un numero e il mio numero corrispondeva al 5086, in quel momento abbiamo perso il nome e tutti quanti eravamo soltanto un numero e se dicevamo il nome quando ci chiamavano, se noi dicevamo il nome ci picchiavano duramente (...) abbiamo soltanto avuto due - tre sessioni di torture in 10 giorni, niente di più, sono arrivati dei militari di altre unità a interrogarci. In queste sessioni di torture nel mio caso sono arrivati a bruciarmi i piedi".*

*E poi il teste riferisce che accanto alla propria cella ve ne era un'altra, senza porta, in cui era tenuta Celica Gomez e sottoposta a torture e violenze "era a fianco alla mia cella era violentata continuamente e le guardie la nominavano Selica Gomez (...) Le guardie che erano lì la chiamavano, la nominavano Selica Gomez, lei aveva sulla porta delle guardie, il personale di guardia che erano donne e ce n'era una che faceva entrare tutti e se non avevano ordini dall'alto non li faceva entrare", (...) in un interrogatorio mi domandano di Selica Gomez, io non la conoscevo e poi ci sono altri elementi, altre situazioni e altre sessioni, in una di queste sessioni di tortura dal piano di sopra dove noi eravamo torturati lanciano delle grida contro la guardia che stava sotto, richiamando la sua attenzione "fatemi salire Galiero" e la guardia da sotto dice "chi? Gallo o Galiero?" Dopo, in seguito, molto tempo dopo, io mi rendo conto, vengo a sapere che Gallo o Gajo era un compagno della MLN che si trovava a Buenos Aires e che era stato trasferito, c'è anche una testimonianza della sua compagna, Abanfild, questa testimonianza dice che cinque uruguaiani furono trasferiti, che quindi questi cinque uruguaiani erano stati*

*trasferiti e che lei era stata obbligata a preparargli da mangiare a questi cinque, che erano stati trasferiti attraverso una lancia, cioè una imbarcazione"*(cfr. pagg. 56-57 trascrizioni verbale udienza 21 ottobre 2015).

La circostanza riferita dal teste in merito alla presenza di Edoardo Gallo o Gajo, militante dell'LMN-Tupamaros sequestrato in Argentina alla fine del dicembre 1977 e poi condotto a Banfield, prova con ogni evidenza quanto emerso nelle testimonianze di altri testi quali Myrta Guianze, Martyn Ponce De Leon e Washington Rodriguez in merito al preordinato trasferimento delle persone sequestrate nei paesi di appartenenza per gli interrogatori, le torture e in moltissimi casi la morte.

3. GUIANZE RODRIGUEZ MIRTHA è stata sentita all'udienza del 20.10.2016; è il Pubblico Ministero uruguayano che nel suo paese ha svolto le indagini da cui è sorto il procedimento penale che ha condotto alle condanne definitive (sentenza della Suprema Corte di Giustizia Uruguayana del 23 agosto 2011) per gli stessi fatti di cui al presente capo. Anche Troccoli era in quel procedimento ma fuggì in Italia poco dopo essere stato sentito proprio dalla dott.ssa Guianze. Si tratta di una testimonianza particolarmente qualificata, che apporta al compendio probatorio a carico di Troccoli molti elementi utili e definitivi per affermarne la responsabilità penale. Con riferimento al sequestro dei cittadini uruguayani di cui al capo D)1, sequestrati in Argentina, la teste afferma che all'epoca dei fatti Troccoli e Lacerbeau svolgevano operazioni repressive in Argentina e che la presenza di Troccoli in Argentina, all'Esma risulta da documenti ufficiali (cfr. pag 17-19 trascrizioni udienza 20.10.2015).

La teste ha ricostruito la carriera dell'imputato all'interno del FUSNA, il suo ruolo di capo dell'S2 (area di intelligence del Fusna) e nell'OCOA (organismo coordinatore delle operazioni antisovversive) negli anni tra il 1974 e 1978.

In particolare ella ha attribuito i fatti di cui al presente capo a Troccoli e Lacerbeau nell'esercizio dei ruoli rispettivamente svolti all'interno dell'S2 nel FUSNA.

*"La Marina Nazionale si occupava in specifico della lotta contro la sovversione, che erano le parole esatte usate dai militari in quell'epoca, ed era in carico, alle dipendenze del corpo dei fucilieri navali, solamente di loro. Il Fusna aveva una missione specifica, che era quella di fare indagini, di investigare e si trattava di indagini e investigazioni propriamente dette oppure di investigazioni attraverso l'indagine e attraverso dati ricevuti da altre indagini di altre agenzie e si occupava anche di tutte quelle attività come perquisizioni, sequestri, interrogatori sotto tortura di tutte quelle persone e di tutti quei casi che avevano qualcosa a che fare con la sedizione o la sovversione. Nelle indagini che abbiamo fatto abbiamo ricevuto delle dichiarazioni da quello che nel 2007 era il Comandante in Capo della Marina Nazionale, il Contro Ammiraglio Fernandez Maggio e dal Contro Ammiraglio De Bali" (pag 14 trascrizioni udienza 20.10.2015).*

Con specifico riferimento al ruolo svolto da Troccoli e Larcebeau nell'organizzazione e nella realizzazione nel '77 e '78 dei sequestri seguiti da omicidio dei cittadini italiani e uruguaiani di cui al capo D)1 dell'imputazione la teste ha riferito che "tutte queste persone furono oggetto della stessa operazione, che si può dire iniziò il 21 di dicembre e la prima tappa termina il 3 gennaio con l'arresto di Célida Gómez Rosano. Il 21 dicembre sequestrarono in modo violento... sequestrò lo stesso gruppo operativo Edmundo Dossetti e Ileana Garcia Ramos. Lo stesso giorno fu arrestato anche Alberto Corchs Laviña e Paulina Lerena".

La teste ha altresì affermato che il 1976-1979 fu l'epoca di repressione più forte e che, all'esito di indagini ufficiali, la catena di comando in quel momento era S2, Comandante del Fusna (Jansulo) e Comandante in Capo della Marina (Marquez). La conclusione a cui si arrivò all'esito delle articolate indagini fu che vi era un'amplissima facoltà di decisione da parte dell'S2, della quale, lo si ripete, Troccoli

era capo, "poteva arrestare (...) L'S2 poteva arrestare, poteva disporre dei prigionieri autonomamente e non doveva rendere conto ai suoi superiori sul destino o su come si era comportato, com'era stato il procedimento contro questa persona. Quando una persona veniva arrestata veniva condotta dall'S2 e le persone che avevano partecipato al sequestro non avevano più notizie di quello che succedeva con questa persona. In altri termini quando si arrivava all'S2 il prigioniero è nella disponibilità totale dell'S2, con potere di deciderne anche la sorte, la vita o la morte".

La teste riferisce infatti di un piano che prevedeva l'eliminazione dei sovversivi e che per portare a compimento questo piano, l'S2 poteva procedere nella maniera che ritenesse più adeguata. In un comunicato della Marina uruguaiana al Presidente della Repubblica si spiega che il Fusna doveva ottenere informazioni più rapidamente possibile dalla persona che era stata arrestata. "Questo vuol dire in parole povere, in parole schiette che loro potevano torturare anche fino alla morte, come ritenessero opportuno... potevano applicare qualsiasi forma di tortura volessero e ovviamente lo facevano". (pagg. 16-17 trascrizioni udienza 20.10.2015).

La teste ha altresì fornito indicazioni specifiche in ordine ai fascicoli militari di Lacerbeau e Troccoli, depositati nel presente procedimento in cui vengono espressi apprezzamenti in relazione all'operato dei due militari in Argentina, "questa apprezzamento positivo all'Esma voleva dire appartenere al gruppo di lavoro che torturava e faceva sparire le persone, perché all'Esma non so dire quanti ma sono sparite migliaia e migliaia di persone" (pag 21 trascrizioni udienza 20.10.2015).

*“Addirittura un testimone argentino Montonero, arrestato e detenuto all’ESMA, Martin Grab, ha dichiarato in Uruguay... “gli è stato mostrato il fascicolo di Troccoli e lo interpretò secondo quella che era la sua conoscenza del funzionamento dei servizi di intelligence argentini, in particolar modo dell’Esma e disse che questa persona, Troccoli, era un quadro importante, era un Ufficiale importante all’interno della struttura dell’Esma, secondo quello che emergeva dal suo fascicolo” (cfr. pagg 21 e ss. trascrizioni udienza 20.10.2015).*

4. CRISTINA FYNN è stata sentita quale teste in data 20.10.2015. Ha riferito del proprio arresto a Montevideo, in Uruguay poiché militante “di resistenza alla dittatura”. Seppur bendata, riuscì a vedere che i propri carcerieri indossavano l’uniforme dei Fucilieri Navali della Marina Nazionale Uruguayana e fu sottoposta a torture.

*“Io rimasi ai Fucilieri Navali dal giorno dell’arresto, il 6 di dicembre, fino al mese di luglio del 1978 (...) Il giorno stesso del mio arresto mi portarono lungo dei corridoi dove c’erano delle rampe, quindi delle zone in pendenza che facevano salire. Mi fecero salire su per una scala di ferro, che era molto ripida, lì mi spogliarono completamente, mi appesero a dei ganci, mi misero degli elettrodi dove passava l’energia elettrica sui capezzoli, sulla vagina, sulla dita dei piedi e in quel iniziarono a interrogarmi. Questo continuò a succedere per diversi giorni.*

*P.M. – Senta, durante la sua detenzione presso questa che lei poté riconoscere come la sede del Fusna, ha mai incontrato l’imputato nel nostro procedimento Troccoli? Tra le persone che la interrogarono o che vide in quel periodo Troccoli l’ha mai visto?*

*INTERPRETE – Durante gli interrogatori io non conosco nessuno, continuo a essere bendata. (...) Lì uno dei nomi che sentivo ripetutamente fare era Federico. Nelle ultime settimane di febbraio mi hanno portato dalla cella in cui stavo, cioè “Il*

frigorifero”, verso un luogo che era sempre all’interno del Fusna, dove mi mettono a sedere e mi dicono di abbassare la benda e davanti a me trovo una persona di sesso maschile, un uomo, con l’uniforme dei Fucilieri Navali che mi fa firmare un documento, un atto, con un gesto. Svolgeva il compito di Giudice Istruttorio... (cfr.pagg.67-69 trascrizioni verbale udienza 25 ottobre 2015). La teste narra di aver reso una sorta di confessione scritta davanti a quell’uomo che veniva chiamato Federico, che faceva parte della Marina e che aveva il ruolo di “legittimare le informazioni che erano state ottenute da noi detenuti sotto pressioni fisiche e psicologiche”. La sig.ra Fynn ha infine riferito con estrema certezza di aver poi riconosciuto il volto della persona che, all’esito delle torture subite le fece firmare una sorta di confessione e di avere la certezza che si trattava di Jorge Nestor Troccoli

“Dopo, nel 1996, in seguito, quando è uscito alla vita pubblica attraverso l’articolo uscito sulla rivista Post Data attraverso una sua lettera ho immediatamente riconosciuto... l’ho riconosciuto come quella persona che io ho visto la prima volta in cui fanno abbassare la benda. Questo volto mi è rimasto scolpito, mi è rimasto registrato. Ed è lì che vengo a sapere che Jorge Troccoli era il capo dell’S2, ovvero il capo del Servizio di Intelligence della Marina Uruguayana e vengo anche a sapere di quella operazione contro i membri del GAU e anche di tutti quei compagni che erano stati arrestati in Argentina e che erano scomparsi”. (cfr.pag. 70 trascrizioni verbale udienza 25 ottobre 2015). Federico pertanto era lo pseudonimo di Troccoli, circostanza peraltro confermata anche dalla teste Rosa Barreix sempre all’udienza del 25 ottobre 2015.

5. ROSA BARREIX, sequestrata il 22 novembre del 1977 poiché militante GAU, ha riferito nella sua testimonianza delle torture subite “Per prima cosa ci furono le minaccia di quello che ti faremo, quello che ti andremo a fare. Poi ci fu... la prima

*volta fu l'applicazione di elettricità attraverso i piedi e poi dopo successivamente mi legarono mani e piedi e mi misero l'elettricità attraverso anche l'utilizzo di un catino, un recipiente con acqua, in modo tale che ogni volta... insomma l'energia passasse meglio e il corpo avesse tutta una serie di scatti, di convulsioni"*

Ella ha inoltre riferito di aver riconosciuto Troccoli quale proprio torturatore "Voglio chiarire che una volta che ero appesa inizio a dire che io ero in stato interessante. Io ero in gravidanza in quel momento e in quel momento riconobbi la voce di Troccoli, che poi avrei riconosciuto in seguito, che mi diceva: "Tutte dicono così". Sennonché alcune ore dopo acconsentirono di portarmi all'ospedale militare per comprovare o smentire questa effettiva gravidanza e fu dichiarato che io in effetti ero incinta. (cfr. pag. 83 e 84 trascrizioni verbale udienza 25 ottobre 2015).

La teste ha anche confermato la circostanza che lo pseudonimo di Troccoli fosse Federico e che lo riconobbe anche successivamente su alcuni giornali (cfr. pag. 86 trascrizioni verbale udienza 25 ottobre 2015).

Di particolare rilievo ai fini della responsabilità di Troccoli con riferimento alla scomparsa dei cittadini uruguaiani in Argentina è la circostanza riferita dalla teste che in diverse occasioni "Troccoli mi aveva fatto riferimento ai compagni che stavano militando a Buenos Aires" e che vi era un "coordinamento che già era anche abbastanza evidente tra il Fusna e... per esempio, tra quelli che arrestavano in Uruguay, ovvero in Fusna ed altri apparati repressivi tanto in Uruguay, come in Argentina

La teste ha inoltre riferito che le fu chiesto più volte da Troccoli di recarsi in Argentina per riconoscere dei compagni. (cfr. pag. 89 trascrizioni verbale udienza 25 ottobre 2015). Ed inoltre, come evidenziato dalla stessa Corte in motivazione (pag. 78) "Per l'importanza del dialogo tra la BARREIX e l'imputato è opportuno

riportarne il contenuto: "PM – Senta ricorda tra la fine del '77 e il gennaio '78 che TROCCOLI entrò nella sua cella e le fece una lista di nomi? Si ricorda questo particolare e se riesce a ricordare i nomi che le fece una lista di nomi? (...) Ricordo che mi disse "Sono caduti a Buenos Aires".

6. WASHINGTON RODRIGUEZ sentito all'udienza del 21.10.15. Il teste, sindacalista, sequestrato da persone di nazionalità argentina a Buenos Aires nel 1978, descrive le terribili torture alle quali fu sottoposto presso il Pozo de Quilmes a Buenos Aires ed ha confermato che erano gli Uruguaiani della Marina a interrogare e torturare ferocemente i sequestrati di nazionalità uruguaiana.

"P.M. - Senta, Aida Sanz in questi colloqui le disse anche chi la torturava e chi la interrogava al pozzo di Banfield, chi la deteneva al pozzo di Banfield? INTERPRETE - Sì, in effetti lei mi disse che la torturava un gruppo dell'Ocoa perché prevedeva che anche a me mi avrebbero interrogato e per quanto sembrava, l'ufficiale che li comandava, che aveva il comando su di loro, era un ufficiale della Marina di cui io non potei ricordarmi il nome" (cfr. pag. 70 trascrizioni ud 21.10.2015).

"AVV. P.C. SPERANZONI - Un'ultima precisazione. Lei ha detto che quando era incappucciato ha riconosciuto la parlata di ufficiali uruguaiani, è una domanda solo a precisazione. Lei sa distinguere un argentino da un uruguaiano da un argentino se parlano, chiaramente?

INTERPRETE - Sì, parlano in maniera diversa" (cfr. pag. 78 trascrizioni ud 21.10.2015)

7. CARLOS D'ELIA è stato sentito quale teste all'udienza del 2.10.15. I suoi genitori, uruguaiani, Jolanda Iris Casco Ghelpi de D'Elia e Julio Cesar D'Elia Pallares, furono sequestrati a Buenos Aires il 22 dicembre del 1977. Sua madre era incinta di otto mesi e Carlos d'Elia, nato al Pozo de Banfield (luogo in cui fu detenuta Celica Gomez

negli stessi giorni), è uno di quei bambini tragicamente strappati alla famiglia d'origine e affidati a famiglie di militari.

Nella sua toccante testimonianza il teste attribuisce una responsabilità diretta a Troccoli e a Lacerbeau per la scomparsa dei suoi genitori e degli altri uruguaiani sequestrati a Buenos Aires alla fine del 1977.

*"Ci fu un coordinamento repressivo tra i governi, tra i governi militari di fatto dell'Argentina, dell'Uruguay e di tutta l'America del sud. In questa cornice ci sono responsabili tanto uruguaiani, quanto argentini tanto per la sparizione, la desaparicion dei miei genitori, quanto per la mia sparizione, in quanto la sparizione dei miei genitori ci sono documenti, c'è documentazione che dimostra che la marina uruguaiana a carico del FUSNA, FUSNA è fucilieri navali, che era un'area del governo uruguaiano che si incaricò di arrestare, torturare e scomparire alcuni uruguaiani, tra cui anche mio padre. Tra questi, tra i responsabili del FUSNA ricordo Troccoli, Larcebeau"*

Il teste ha dichiarato di non sapere se Ricardo Chávez Domínguez, funzionario del FUSNA, abbia avuto un ruolo nella sparizione dei suoi genitori "Nonostante non abbia dubbi sulla responsabilità nel momento del sequestro di Troccoli e nel momento della sparizione dei miei genitori, sia di Troccoli, ma anche di Larcebeau"(cfr. pag. 28 trascrizioni ud 2.10.2015). Il teste conferma che il padre adottivo, argentino, era un ex militare della Marina, aveva lavorato "nell'intelligenza navale" (cfr. pag. 39 trascrizioni ud 2.10.2015).

8. GRACIELA BORELLI, sentita all'udienza del 2.10.2015, nel raccontare il sequestro del proprio fratello Raul Borelli il 22 dicembre del 1977 e del sequestro subito personalmente, insieme al proprio marito in Uruguay, poiché militanti GAU, ha ricostruito ampiamente l'operazione posta in essere dagli Argentini e dagli Uruguaiani per annientare i GAU e gli altri gruppi di opposizione alla fine del

dicembre '77. "Il procedimento in Argentina del sequestro degli uruguaiani comincia in Uruguay stesso nella grande operazione contro i GAU nel novembre del '77. Operazione nella quale anche io e mio marito siamo stati coinvolti" (cfr. pag. 50 trascrizioni ud 2.10.2015) (...) "c'è una connessione cronologica in queste operazioni che vanno dal giugno del '77 al grande operativo di dicembre, fine di dicembre in Argentina, in cui a capo c'era uno S2 Troccoli e successivamente Juan Carlos Larcebeau" (cfr. pag. 52-53 trascrizioni ud 2.10.2015).

9. MARTIN PONCE DE LEON, all'udienza del 9.6.2016, ha depositato un documento riepilogativo della carriera militare di Troccoli e nello specifico ha illustrato le attività compiute dall'imputato con riferimento ai sequestri operati in Argentina tra la fine di dicembre '77 e il gennaio del '78.

La ricostruzione dettagliata degli incarichi ricoperti da Troccoli nel periodo di riferimento, compiuta all'esito dello studio di documenti ufficiali depositati nel fascicolo del dibattimento (quali il fascicolo personale di Troccoli e i documenti dell'ufficio immigrazione attestanti i voli di Troccoli in Argentina), per quello che in questa sede rileva, è la seguente: nel 1974 Troccoli entra nel FUSNA, nel 1975 diventa comandante, alla fine del 1975 viene nominato capo dell'S2 e ricoprirà tale incarico fino al 30 gennaio 1978; il 1 aprile 1976, a soli 3 mesi dalla nomina quale capo dell'S2, diviene ufficiale di coordinamento con l'OCOA e successivamente continua a mantenere costanti contatti con l'OCOA per tutto il resto della sua carriera "Lui rimane tre mesi all'Ocoa, ma dopo una volta tornato al suo lavoro diciamo, regolare, normale, nell'S2, mantiene i contatti che ha stabilito lì, li mantiene attivi e questo è documentato nel suo stesso fascicolo, per riferimenti appunto ripetuti nelle azioni, nelle quali interagisce con l'Ocoa, o con la direzione dell'Intelligence della polizia e certamente con la Prefettura Nazionale Navale. Dopo, a giugno viene sostituito, dopo quei tre mesi, dal sottotenente Larcebeau, il

quale è anche lui in questo processo, Larcebeau permanentemente diciamo che si evolve nella sua carriera, va avanti nella sua carriera, sempre un po' dietro la scia di Troccoli. Di nuovo voi avete già il fascicolo di Larcebeau, di tutto questo periodo" (cfr. pag. 15 trascrizioni ud. 9.6.2016).

Il teste documenta altresì i viaggi in Argentina compiuti da Troccoli nell'ottobre del 76, nel giugno 77 e il 20 dicembre 1977, ovvero il giorno prima dell'inizio dei sequestri dei militanti GAU e di altri gruppi. In particolare egli documenta, tramite documentazione dell'ufficio immigrazione, il volo in Argentina compiuta da Troccoli e da altri due militari uruguaiani "di livello inferiore", il giorno precedente all'inizio dei sequestri a Buenos Aires. "il 20 dicembre viaggiano in aereo a Buenos Aires il capitano Troccoli, insieme agli allora sottotenenti José Uriarte e Ricardo Dupont, ufficiali dell'S2, che dipendevano da lui, erano sotto il suo comando. Vediamo in rosso i sequestri a Buenos Aires, viaggiano il 20 e il giorno successivo inizia l'ondata di sequestri". L'ondata dei sequestri terminerà il 3 gennaio 1978 con quello di Celica Gomez.

10. RODRIGUEZ JUAN ROGER, all'udienza del 25.9.15 giornalista, docente universitario uruguaiano e ricercatore in tema di diritti umani, ha chiarito il tema dell'organizzazione del coordinamento repressivo transnazionale, e come fosse organizzato il sistema di repressione nazionale uruguaiano.

Con particolare riferimento a Celica Gomez, confermando quanto rappresentato dal teste Angel Gallero all'udienza del 21 ottobre 2015 " Gallo, fu uno dei sequestrati a Buenos Aires, dopodiché, siccome lui era veramente molto ferito, lo portarono in una stanza, poté sentire nella stanza accanto in quale modo stessero violentando Celica Gomez, inizialmente la sua testimonianza nel 1985 non era credibile, scomparsi in Argentina non potevano trovarsi in Uruguay, ma, via via che si andavano confermando i trasferimenti forzati, la testimonianza di Gallero tornò

*ad essere importante, soprattutto dopo che avevamo scoperto il secondo volo di Orletti, quindi ho intervistato Gallero e in questa intervista, che è uscita sul giornale La Repubblica, lui mi racconta che vide Cabezudo, poté udire Gallo e seppe che avevano violentato Celica Gomez, quello fu l'inizio della mia indagine che realizzai insieme all'Avvocato Oscar Lopez Gold Arachena, che fu la persona che denunciò in Uruguay questo sequestro di massa, attraverso cui furono arrestati e condannati l'ex dittatore Gregorio Alvarez e il capitano di fregata Juan Carlos Larcebeau, e fuggì dal paese in condizione di latitante il capitano di corvetta Jorge Nestor Troccoli.*

Si ribadisce pertanto la circostanza che per tali sequestri si è svolto un processo penale in Uruguay, al quale Jorge Nestor Troccoli si è sottratto in quanto latitante e all'esito del quale l'ex dittatore Gregorio Alvarez e il capitano di fregata Lacerbau sono stati condannati con sentenza definitiva.

Sempre con riferimento al trasferimento di Celica Gomez in Uruguay, il teste cita un documento dell'ambasciata degli Stati Uniti, depositato in atti, in cui si dà atto che la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dei sospetti circa il trasferimento forzato dei detenuti e ne fornisce la lista (cfr. pagg. 48 e 49 trascrizioni udienza ud 25.9.15).

Il teste dà lettura del documento e della lista delle persone sequestrate in Argentina e poi trasferite in Uruguay tra le quali Celica Gomez.

*"Celica Gomez fu sequestrata a Buenos Aires il 3/01/1978, lei era una mia collega, lavorava al Telam, l'agenzia di notizie dell'Argentina, tutti loro furono arrestati tra il 20 di dicembre e il 3 di gennaio e furono portati a Banfield. Celica Gomez esiste un'informazione molto convincente del fatto che fu trasferita a Montevideo e torturata e violentata nel centro di detenzione La Tablada".*

Nel caso di Celica Gomez, aggiunge il teste che la circostanza del trasferimento fu confermata dalla cittadina argentina Chamurro, sopravvissuta a Banfield, la quale riferì che da Banfield 5 detenuti Uruguaiani erano stati trasportati con una nave in Uruguay per essere interrogati.

### RISULTANZE PROBATORIE

Le testimonianze raccolte nel corso del dibattimento e ripercorse in parte nella sentenza della Corte di Assise, oltre ad essere particolarmente qualificate (esperti, storici, testimoni diretti, sopravvissuti, esponenti della magistratura uruguayana) sono dotate di ampia attendibilità intrinseca ed estrinseca, in quanto si tratta di racconti, tutti, concordanti e tristemente attestanti identici metodi repressivi.

In breve, tutti gli elementi emersi nell'istruttoria dibattimentale hanno accertato:

- che Argentina e Uruguay collaborassero nel campo della repressione degli oppositori politici e che vi era tra le Marine dei due paesi un rapporto di collaborazione nel campo della lotta antisovversiva e che la retata di fine dicembre a Buenos Aires si iscrive nell'ambito di tale consolidato rapporto di collaborazione tra apparati repressivi dei due paesi;
- che, come emerso nel rapporto della Marina uruguayana, la collaborazione venne incrementata nel 1977, *"soprattutto per le relazioni personali tra i comandanti in capo delle due Marine"*;
- che la Marina argentina manteneva contatti con vari organi di intelligence uruguayani i quali, a loro volta, avevano *"legami con la ESMA e con altri Centri operativi"*;
- che il capo del servizio di intelligence dei FUSNA (S2) dalla fine del 1975 fino al 30 gennaio 1978, **Jorge Néstor TRÓCCOLI**, si recava periodicamente in Argentina proprio nel periodo in cui scomparve a Buenos Aires il gruppo dei

militanti dei GAU e che volò in Argentina il giorno precedente l'inizio dei sequestri degli uruguaiani in tale paese;

- che in quel periodo fu essenzialmente la seconda sezione dello stato maggiore (S2 o Sezione di intelligence) quella che, nell'ambito del FUSNA, si occupò di "operazioni antisovversive";
- che il comandante del S2 dipendeva direttamente dal comandante del FUSNA, il cui superiore diretto era il comandante in capo della Marina;
- Che Celica Gomez è stata sequestrata in Argentina il 3.01.1978, nell'ambito dell'operazione repressiva posta in essere congiuntamente da uruguaiani e argentini per annientare i GAU e gli altri gruppi di oppositori e iniziata nel mese di dicembre in Uruguay ad opera del FUSNA;
- Che è stata detenuta nel pozo de Banfield e poi trasferita in Uruguay ove fu detenuta e torturata presso il centro di detenzione la Tablada e da allora scomparsa;
- che i detenuti uruguaiani erano interrogati e sottoposti a torture da militari uruguaiani;
- che Troccoli è stato un torturatore e, come lui stesso ha ammesso, ha utilizzato la violenza per estorcere informazioni alle persone sequestrate.

Risulta, pertanto, evidente che JEORGE NÈSTOR TROCCOLI FERNANDEZ è responsabile del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Celica Gomez Rosano e di tali condotte egli deve rispondere secondo le norme di concorso di persone nel reato.

La stessa Corte di Assise riconosce il ruolo del Troccoli laddove alla pag. 82 e 83 riepiloga gli elementi che proverebbero tale ruolo secondo l'accusa.

Alla pag. 83, tuttavia, la Corte si discosta dalle argomentazioni dell'accusa per quanto riguarda le conseguenze (omicidi) di un'attività prodromica (sequestro e sevizie) che al Troccoli è certamente riconducibile. Significativo il seguente passaggio "Ad avviso

*di questa Corte non può ritenersi la automatica equiparazione tra la responsabilità per la prigionia clandestina (di tutte le persone sequestrate) e quella per la eliminazione, perpetrata in modo occulto e segreto, di alcune soltanto di esse, in quanto la detenzione delle vittime, che erano comunque alla mercé degli imputati e sottoposte a torture finalizzate alla acquisizione di informazioni sui gruppi sovversivi, non è stata sempre funzionale alla perpetrazione degli omicidi perché, come detto, in molti casi (e questo vale per molti dei testimoni sentiti nel presente dibattimento) i detenuti sono stati liberati. O meglio, ciò non può apoditticamente affermarsi di fronte alla mancata dimostrazione della effettiva partecipazione del TROCCOLI, a qualunque titolo, alla uccisione di tutte o di alcune soltanto delle vittime. Non è a tal fine sufficiente, come prospettato dall'accusa, la zelante collaborazione prestata dal TROCCOLI alle attività repressive di illegale detenzione e tortura, oltretutto rivestendo costui una posizione di rilievo, ma non certo apicale.” (pag. 84)*

*“Diversamente opinando si finirebbe con il fondare la responsabilità per gli omicidi sul mero tipo di servizio che all'S2 era assegnato, che certamente ricomprendeva la partecipazione ai sequestri di persona e alle torture, ma che non necessariamente doveva importare (come prospettato dall' accusa, almeno sotto il profilo del dolo eventuale) la decisione della soppressione fisica di tutti i detenuti entrati in contatto con il servizio e conseguentemente con l'imputato che vi era addetto.” (Pag. 87)*

Il giudizio della Corte, viste le premesse in punto di fatto, non è condivisibile. Considerato il contesto in cui sono avvenuti i fatti, gli omicidi devono ritenersi certamente ascrivibili a Troccoli. Già il numero degli omicidi addebitatigli, 26, esclude che la morte dell'ostaggio potesse configurarsi come eccezione prevedibile; al contrario, di eccezionalità può parlarsi dei rari casi in cui l'ostaggio è stato liberato. La

regola e la finalità dei regimi militari era infatti, come peraltro riconosciuto dalla stessa Corte, l'eliminazione fisica degli oppositori.

Deve infatti rilevarsi che:

- Esisteva un piano (plan Condor) che prevedeva l'eliminazione radicale dell'opposizione politica nei paesi del cono sud attraverso la meticolosa pianificazione del sequestro della tortura e dell'uccisione di un numero indeterminato di cittadini
- Troccoli nella sua posizione di capo dell'S2, materialmente attivo nei sequestri e nelle torture, era perfettamente consapevole dell'esistenza di tale piano, al quale diede piena e consapevole attuazione per la parte a lui affidata e per il periodo di tempo in cui rivestiva tale posizione
- Troccoli ha partecipato all'attività di cui sopra che ha determinato almeno (stando al capo di imputazione) 26 omicidi di persone già ristrette in condizioni disumane e sottoposte a sevizie e torture
- Troccoli era il capo dell'S2, organismo incaricato delle operazioni antisovversive e, come tale, comandò l'operazione in cui caddero i GAU. *"Lui ha portato avanti questa catture e questa cattura ha voluto dire la morte di tantissime persone a Buenos Aires"* (teste Rosa Barreix)

A questo punto non si comprende come possano prospettarsi dubbi in ordine alla responsabilità del Troccoli in merito agli omicidi a lui attribuiti ed in particolare a quello di Celica Gomez.

Infatti delle due l'una: o il Troccoli ha voluto, con dolo diretto, la morte di Celica Gomez dopo averne ordinato il sequestro, l'illegittima detenzione e le torture e deve così rispondere del reato a lui ascritto con l'aggravante delle sevizie e della premeditazione, o il Troccoli che, lo si ripete, ha sequestrato, detenuto illegittimamente, fatto stuprare e torturare la Celica Gomez, ha accettato il rischio della sua morte e risponde quindi dei reati a lui ascritti a titolo di dolo eventuale

figura comunque compatibile, come detto, con l'aggravante del 61 n. 4 (e quindi imprescrittibile), che determinerebbe comunque la affermazione di responsabilità del predetto.

Dubitare che una condotta del genere (ben al di là della soglia dell'umanità) possa contemplare la volontà di morte è un conto, ma dubitare addirittura che ne possa anche solo accettare il rischio è definitivamente illogico e inverosimile.

Per tali ragioni la motivazione appare gravemente contraddittoria con le sue stesse premesse in quanto delinea una ipotetica ricostruzione dei fatti che confligge non solo con l'esperienza storica ma anche con le più elementari conoscenze criminologiche.

Il dubbio ragionevole deve infatti fondarsi su elementi circostanziali precisi che escludano l'univocità probatoria o indiziaria così da indurre il giudice ad applicare la norma di cui al 530 II comma cpp.

Non pare che una simile ipotesi ricorra nel caso di specie in quanto la Corte di Assise dà per accertate premesse che di per sé sole comportano quanto meno la sussistenza del dolo omicidiario eventuale.

La denunciata contraddittorietà emerge anche dalla stessa citazione che la Corte fa del libro del Troccoli, depositato agli atti e che denuncia già di per sé il notevole spessore criminale del soggetto.

Con riferimento al testo in parola la stessa Corte ne dà atto a pag 88 della sentenza, *"Del resto per quanto riguarda i sequestri e gli interrogatori sotto tortura, come già osservato, lo stesso imputato, nel suo libro L'ira di leviathan", sembra lasciarsi andare a delle parziali ammissioni: "ho manifestato di aver trattato in modo disumano quelli che sono stati i miei nemici (... ) fare soffrire un altro essere umano, angosciarlo, torturarlo non è disumano è parte della natura umana (... ) (... ) noi della Marina eravamo i 'cattivi' quelli che si 'sporcano'" (... ) oppure sembra in cerca di*

*giustificazioni: "io mi limitavo ad eseguire gli ordini (... ) è vero che sono morte delle persone in modo accidentale durante gli interrogatori o durante il combattimento, ma non vi è mai stata volontà di sterminio".*

Troccoli pertanto esclude lo sterminio e chiaramente ammette l'omicidio. Più chiaro di così.

La Corte infine, nel dichiarare l'assoluzione di Chavez Dominguez afferma *"essendo rimasto confermato che CHAVEZ si occupava della logistica dell'S2 e non dell'intelligence ( ndr come invece provato con riferimento all'imputato Troccoli), nei confronti del predetto deve essere pronunciata sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530, I co cpp"*.

Non è allora dato comprendersi come la stessa argomentazione non venga utilizzata *a contrariis* per fondare l'evidente responsabilità penale di Troccoli.

#### IN DIRITTO Considerazioni in merito al concorso ex art. 110 c.p.

Troccoli ha, infatti, contribuito alla commissione dei citati reati a titolo di concorso di persone nel reato, ex art. 110 e seguenti c.p.

In tema di concorso di persone nel reato, nel paradigma dell'art. 110 c.p. sono comprese tutte le ipotesi di partecipazione criminosa per la cui realizzazione non è richiesto il previo concerto fra tutti i partecipanti, ma è indispensabile un individuale apporto materiale o psichico di ognuno verso l'identico risultato da tutti perseguito e cioè l'evento criminoso avuto di mira. *"Con la conseguenza che attività costitutiva del concorso nel reato non è quindi solo quella rappresentata dalla partecipazione all'esecuzione materiale dello stesso, bensì anche quella riguardante la decisione e la preparazione del reato e la fornitura dei mezzi che ne consentano o ne facilitano la consumazione, perché anche attraverso l'esplicazione di tale attività si viene a realizzare quell'associazione di diverse volontà costituenti altrettante cause coscienti*

*produttrici dell'evento per effetto del quale ciascuno deve rispondere del risultato conseguito. Una volta accertato che un soggetto ha accettato e svolto il compito assegnatogli costui deve rispondere, non solo dei reati da lui commessi, ma anche del reato fine e degli altri reati strumentali, materialmente eseguiti dai complici che, a loro volta devono rispondere di quello o di quelli da lui commesso" (Cassazione penale, sez. II, 13/04/2011, (ud. 13/04/2011, dep.10/06/2011), n. 23395.*

La nota Sentenza ESMA della Suprema Corte di Cassazione (pag.7 e 8), proprio con riferimento ad una posizione simile a quella in esame e in tema di concorso di persone del reato e di nesso eziologico, così si esprime:

*"In particolare, affatto corretta è la applicazione fatta dalla Corte territoriale delle norme in materia di concorso delle persone nel reato e di nesso eziologico.*

*Il tenente Astiz, esercitando proprie funzioni - di comando nei confronti dei graduati e dei militari a lui sottoposti e di collaborazione direttiva con gli ufficiali superiori - nel Gruppo de tarea 3.3.2, concorse con piena consapevolezza nella compartecipazione delittuosa del mantenimento e della gestione della prigione clandestina ove furono segregate le tre vittime, in costanza della loro prigionia.*

*Nulla rileva che la maggioranza (in ragione dei quattro quinti) delle persone ristrette non sia stata assassinata.*

*La struttura carceraria, criminale annoverava, infatti, tra gli scopi istituzionali quello - effettivamente realizzato in danno di una rilevante percentuale dei prigionieri, determinata in ragione del venti per cento - della soppressione in segreto dei sequestrati che i carcerieri avessero reputato non recuperabili alla obbedienza del regime dittatoriale. L'imputato, peraltro, confido alla testimone Milla Maria Alicia che alle esecuzioni capitali (mediante precipitazione da aeromobili in volo d'alta quota sull'oceano Atlantico) si faceva, talvolta, ricorso anche per necessita di sfollamento,*

quando il carcere non disponeva della capienza necessaria per ricevere nuovi prigionieri.

Evidente e, peraltro, la relazione tra la prigionia clandestina (di tutte le persone sequestrate) e la eliminazione, perpetrata in modo occulto e segreto, dei prigionieri mandati a morte.

La detenzione delle vittime, alla merce degli aguzzini, e il carattere di segretezza che caratterizzava la prigionia, erano affatto funzionali alla perpetrazione degli omicidi e all'occultamento dei delitti.

Epperò - a dispetto della mancanza della dimostrazione di personali contatti tra l'ufficiale e le tre persone offese - l'imputato colla zelante collaborazione prestata in posizione (se non apicale, pur tuttavia di indubbio rilievo) nella gestione della struttura carceraria criminale ove erano ristrette le vittime, ha offerto un contributo materiale alla causazione degli omicidi, in quanto, per l'appunto, la privazione della libertà dei sequestrati era istituzionalmente preordinata anche alla prospettiva della loro soppressione, della quale costituiva necessaria premessa e condizione. E, comunque, Astiz ha rafforzato, col proprio conforme delittuoso contegno di adesione alla scellerata repressione, la determinazione dei compartecipi (non identificati), i quali eseguirono personalmente gli assassini.

Sicché, in applicazione delle norme del Codice Penale sul rapporto di causalità (articolo 40), del concorso di cause (articolo 41) e del concorso di persone nel reato (articolo 110), il giudicabile e responsabile dell'omicidio di ogni persona sequestrata e detenuta nella prigione segreta, durante il periodo in cui l'ufficiale presta colà servizio" (Cassazione penale, sezione I, n. 11811 del 26.02.2009).

Pertanto, sulla scorta delle considerazioni esposte, chiedo che l'Ecc.ma Corte adita, ritenuta la responsabilità dell'imputato JORGE NESTOR TROCCOLI, voglia riformare agli effetti civili la sentenza impugnata, condannando lo stesso al risarcimento dei

STUDIO CASELLATO ( AVVOCATI PENALISTI

danni morali e materiali subiti dalla parte civile per i reati di cui al capo D 1 dell'imputazione commessi in danno di Celica Elida Gomez Rosano, nonché, ricorrendone giustificati motivi, condannarlo al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, nelle misure già indicate in sede di conclusioni di I grado. Con osservanza.

Roma, 30 maggio 2017

Si delega al deposito del presente atto *la dott. ssa Flavia Perma.*

(avv. Alessia Liistro)



Allegati:

- Procure speciali



## PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Jorge Guillermo ITHURBURU, nato a Las Heras (Argentina), il 05.08.1959, domiciliato in Roma, Piazza Vittorio Emanuele II, 43 che agisce in qualità di procuratore speciale del sig. Néstor Julio GOMEZ ROSANO, nato a Durazno (Uruguay) il 16 giugno 1945, ed ivi residente in via J.P. Valera n. 834 - quale fratello di Cécica Elida GOMEZ ROSANO, cittadina uruguayana, nata a Durazno (Uruguay) il 16.02.1947, sequestrata a Buenos Aires, Argentina il 3 gennaio 1978 e successivamente uccisa - parte civile costituita nel procedimento penale n. 2/2015 r.g. Corte di Assise, nei confronti di Néstor TROCCOLI FERNANDEZ, nato a Montevideo il 20.03.1947, imputato come in atti per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 630, 575, 576, 1 comma, nn. 1 e 4, 577, 1 comma, nn. 2, 3 e 4, e 61 nn. 1, 2, 4 e 9 c.p, con il presente atto dichiara di conferire, al già nominato difensore e procuratore speciale avv. Alessia LIISTRO, con studio in Roma, Piazza Farnese, 101, espresso mandato a impugnare la sentenza di assoluzione n. 1/2017 r.g. sent., emessa dalla III Corte di Assise di Roma in data 17.01.2017 nonché a rappresentarmi e difendermi nello stesso, in ogni sua fase e grado, impugnazioni ed esecuzioni comprese, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà; egli potrà pertanto compiere ogni e qualunque attività si rendesse necessaria per l'espletamento del proprio incarico professionale, ivi compresa quella di depositare atti, memorie od istanze, nominare consulenti tecnici, richiedere sequestri o mezzi di prova, nominare sostituti processuali, prendere conclusioni, presentare note spese, proporre impugnazioni di ogni genere, transigere, rinunciare alla



costituzione di parte civile o comunque fare quanto altro sia opportuno e necessario per l'espletamento del presente incarico anche se non specificamente indicato, in modo che non si possa mai opporre al rappresentante difetto od imprecisione di poteri.

La presente procura ha valore in ogni fase e grado del procedimento penale.


Dichiaro inoltre di eleggere domicilio presso lo studio del predetto avvocato, in Roma, Piazza Farnese, 101.

Roma, 25 maggio 2017



(dott. Jorge Guillermo Ithurburu)

per autentica  
(avv. Alessia Liistro)





## PROCURA SPECIALE


Il sottoscritto Nestor Julio GOMEZ, nato a Durazno (Uruguay) il 16.06.1945, residente a 69008 LIONE (Francia), rue Croix Barret n. 92, parte civile costituita - quale fratello di Celica Elida GOMEZ ROSANO, cittadina uruguaiana nata a Durazno (Uruguay) il 16.2.1947, sequestrata a Buenos Aires (Argentina) il 3 gennaio 1978 e successivamente uccisa - nel procedimento penale n. 2/2015 r.g. Corte di Assise di Roma, nei confronti di Jorge Nestor TROCCOLI FERNANDEZ, nato a Montevideo il 20.03.1947, imputato come in atti per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 630, 575, 576, 1 comma, nn. 1 e 4, 577, 1 comma, nn. 2, 3 e 4, e 61 nn. 1, 2, 4 e 9 c.p, con il presente atto dichiara di conferire procura speciale al dott. Jorge Guillermo ITHURBURU, nato a Las Heras (Argentina), il 05.08.1959, domiciliato in Roma, Piazza Vittorio Emanuele II, 43 affinché conferisca al già nominato difensore di parte civile, avv. Alessia LIISTRO, con studio in Roma, piazza Farnese, 101, espresso mandato a impugnare la sentenza di assoluzione n. 1/2017 r.g. sent., emessa dalla III Corte di Assise di Roma in data 17.01.2017 e, comunque, ad impugnare ogni e qualunque provvedimento anche successivo, ricorrere per Cassazione o nella fase esecutiva, nonché a rappresentarlo, assisterlo e difenderlo nel grado di appello e negli eventuali gradi successivi.

Il suddetto procuratore speciale potrà, pertanto, conferire al difensore potere di rappresentanza ad ogni effetto della costituita parte civile nonché compiere ogni e qualunque attività processuale si renda necessaria per l'espletamento del proprio incarico professionale, ivi compresa quella di redigere atti specifici della parte civile, depositare atti, documenti, memorie od istanze, richiedere sequestri o mezzi di prova, nominare sostituti processuali, prendere conclusioni, presentare note spese, transigere, rinunciare alla costituzione di parte civile o, comunque, fare quanto altro sia opportuno e necessario per l'espletamento del presente incarico anche se qui non specificamente indicato, in modo che non si possa mai opporre al rappresentante difetto od imprecisione di poteri.

La presente procura ha valore in ogni fase e grado del procedimento penale.

Elegge domicilio presso lo studio del predetto difensore, in Roma, Piazza Farnese, 101.

Lione, li 24 maggio 2017

  
(GOMEZ Nestor Julio)



REPUBBLICA ITALIANA  
CONSOLATO GENERALE D'ITALIA  
LIONE *RETTO*

Visto per l'autenticità della firma sopra apposta in mia  
presenza del Signor *GOMEZ Nestor Julio*  
nato il *16.06.1965* a *DURAZNO (CUMBUZA)*  
residente a *69008 LIONE (CF) - ass. Coix Barret, 92*  
che mi ha comprovato la propria identità esibendomi il  
seguente documento: *Carte d'Id. Française n° 100969101318*  
rilasciate dalla *Prefettura del RP. D'AUVERGNE (FRANCIA)*  
il *03.09.2010* valida al *02.09.2020*

Lione, il *24* MAG 2017

P. IL CONSOLE GENERALE  
L'impiegato delegato  
*Giovanni CRISARI*

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA  
LIONE  
24/05/2017  
GOMEZ NESTOR JULIO  
Art. T.C.: 24  
Euro:  
Valuta:  
Arrot.:

